

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
oooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26 AGO. 2004

ADDI 26 AGO. 2004 NELLA SEDUTA DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNTA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONE	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. - 769 -

OGGETTO:

Linee Guida per l'attuazione dell' articolo 3 dell' Ordinanza interministeriale 2 aprile 2004 - Misure di semplificazione degli indennizzi previsti dalla Legge 218/88.



Oggetto: Linee Guida per l'attuazione dell'articolo 3 dell'Ordinanza interministeriale 2 aprile 2004 - Misure di semplificazione degli indennizzi previsti dalla Legge 218/88.

La Giunta Regionale,

Su proposta dell'Assessore alla Sanità,

Richiamato il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Richiamata la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Sanità 11 maggio 2001 recante misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue);

Visto il D.L.vo 9 luglio 2003 n. 225 relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della "lingua Blu" degli ovini;

Vista la propria precedente deliberazione n. 284 del 8 aprile 2004 concernente: "Piano regionale di vaccinazione nei confronti della Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) sul territorio regionale";

Vista la legge 2 giugno 1988 n. 218 concernente "Misure per la lotta contro l'afra epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali";

Vista l'Ordinanza interministeriale 2 aprile 2004 del Ministro della Salute di concerto con quello delle Politiche agricole e forestali che dispone misure innovative in ordine alla campagna di vaccinazione 2004 e 2005 nei confronti della Febbre Catarrale degli ovini prevedendo in particolare che, tra le altre cose:

- a. oltre agli indennizzi per gli animali abbattuti nei focolai accertati, agli aventi diritto spettano gli indennizzi per eventuali aborti o mortalità determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della Febbre catarrale degli ovini rilevate, previa verifica con gli allevatori interessati, ed attestate dagli Assessorati regionali competenti;
- b. gli indennizzi di cui al comma precedente, gravano sulla quota a destinazione vincolata del Fondo sanitario Nazionale, per la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali, ai sensi della Legge 2 giugno 1988, n. 218;
- c. agli aventi diritto spettano anche gli indennizzi per i danni indiretti determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della Febbre catarrale degli ovini rilevate ed attestate dagli Assessorati regionali competenti per le seguenti fattispecie: calo della produzione latte, sia in termini qualitativi che quantitativi, ridotta inseminabilità o fecondabilità, atassia, alterazioni a carico del vello con distacco di parti dello stesso;
- d. gli indennizzi di cui al comma precedente sono corrisposti dalle Regioni competenti per territorio nei limiti delle risorse finanziarie trasferite dal Ministero delle Politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le Regioni e le province autonome, a valere sulle disponibilità di cui all'apposito capitolo derivante da quelle di cui alla Legge 499/99; il provvedimento di trasferimento di tali risorse determina anche i criteri e le modalità di calcolo e di erogazione degli indennizzi, avuto riguardo anche degli elementi di valutazione fatti pervenire dall'Associazione Italiana allevatori;



769 - 6 AGO. 2004

Reputato opportuno dover adottare le procedure regionali relative all'attuazione dell'articolo della predetta Ordinanza interministeriale, in attesa di eventuali disposizioni attuative da parte del Ministero della Salute, fissando in particolare i seguenti criteri di attuazione:

L'indennizzo, è concesso alle aziende agricole, a partire dalla Campagna di vaccinazione 2004 :

- a. in cui si verifica un focolaio di malattia per gli animali abbattuti e/o morti in seguito all'infezione. Gli allevatori sono indennizzati al cento per cento del valore di mercato per categoria e tipologia di animale morto e/o abbattuto, valore rilevato dai bollettini pubblicati dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo alimentare (ISMEA).
- b. in cui si verificano aborti entro venti giorni dall'avvenuta vaccinazione delle relative fattrici e quando venga esclusa la responsabilità di altre eziologie da parte dell'Istituto Zooprofilattico delle regioni Lazio e Toscana. Gli allevatori sono indennizzati al cento per cento - salvo diversa disposizione attuativa del Ministero della Salute - del valore di mercato per categoria e tipologia di animale abortito (agnello, capretto, vitello, annutolo), valore rilevato dai bollettini pubblicati dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo alimentare (ISMEA).
- c. in cui si verifichi la morte dei capi sottoposti a vaccinazione entro venti giorni dall'effettuazione della stessa, come certificato dal veterinario che ha eseguito l'intervento o dal servizio veterinario della competente ASL. L'indennizzo è concesso nella misura del cento per cento - salvo diversa disposizione attuativa del Ministero della Salute - del valore di mercato per categoria e tipologia di animale, rilevato dai bollettini pubblicati dall'ISMEA. Lo stesso indennizzo è corrisposto per gli animali nati morti e per quelli che muoiono entro trenta giorni dalla nascita, quando la vaccinazione sia stata praticata entro i venti giorni dal parto.
- d. Le Aziende Sanitarie Locali, previa acquisizione dell'istanza da parte del proprietario degli animali corredata della documentazione prevista dalla Legge 2 giugno 1988 n. 218 e dei successivi regolamenti di attuazione provvedono direttamente all'indennizzo degli animali morti e/o abbattuti nei focolai accertati, e agli indennizzi per eventuali aborti o mortalità determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della Febbre catarrale degli ovini.
- e. L'istanza del proprietario, ai fini dell'indennizzo degli animali morti e/o abbattuti nei focolai di malattia, deve essere corredata dalla seguente documentazione :
 - ⇒ Ordinanza di abbattimento e distruzione adottata dal Sindaco;
 - ⇒ Attestazione della esecuzione da parte dell'allevatore dell'Ordinanza di abbattimento e distruzione rilasciata dal Responsabile del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente;
 - ⇒ Attestazione relativa alla quantificazione dell'indennizzo rilasciata dal Responsabile del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente;
 - ⇒ Attestazione del rispetto delle norme di Polizia Veterinaria da parte dell'allevatore rilasciata dal Responsabile del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente.

L'istanza del proprietario, ai fini dell'indennizzo degli aborti e delle mortalità verificatesi a seguito della vaccinazione, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- ⇒ Certificazione rilasciata dal responsabile del Servizio Veterinario dell'ASL competente relativa agli animali morti e ai feti abortiti, che attesti anche la sussistenza delle condizioni previste dalla presente deliberazione per la risarcibilità di tali eventi;
- ⇒ Attestazione relativa alla quantificazione dell'indennizzo rilasciata dal Responsabile del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente;



⇒ Attestazione del rispetto delle norme di Polizia Veterinaria da parte dell'allevatore rilasciata dal Responsabile del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente ;

- f. La documentazione prevista dalla Legge 218/88 e dai regolamenti di attuazione, eccezion fatta per l'Ordinanza di abbattimento e distruzione degli animali e dei materiali zootecnici nei focolai, è adottata dal Responsabile del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente;
- g. La Direzione Regionale del Sistema Sanitario Regionale provvede a trasferire alle Aziende Sanitarie le risorse necessarie erogate dal Ministero del Tesoro e stanziare sul capitolo 011108 del Bilancio Regionale ;
- h. Le Aziende Sanitarie provvedono ad indennizzare gli aventi diritto entro 60 giorni dalla istanza;

Ritenuto opportuno estendere , per ragioni di semplificazione, tali modalità di erogazione degli indennizzi anche tutte le altre fattispecie disciplinate dalla Legge 2 giugno 1988 n. 218;

Ritenuto di affidare al Direttore del Dipartimento Sociale l'adozione di eventuali atti di organizzazione, indirizzati alle Aziende Sanitarie Locali, ai fini dell'attuazione della presente deliberazione anche a seguito della emanazione da parte del Ministero della Salute di specifiche disposizioni attuative dell'Ordinanza 2/4/2004;

Reputato che per quel che riguarda gli indennizzi previsti dall'articolo 4 della predetta Ordinanza, per i cosiddetti *danni indiretti*, sia necessario provvedere successivamente sulla base dei criteri e delle modalità di calcolo e di erogazione stabiliti dall'emanando provvedimento del Ministero delle Politiche agricole e forestali;

Preso atto del parere favorevole dell'Unità di Crisi regionale per la Blue Tongue;

Ritenuto che, per motivi di estrema urgenza connessi con l'attuazione dell'Ordinanza predetta, la presente deliberazione debba essere approvata nelle more della preventiva concertazione con le parti sociali, con l'impegno di apportare le eventuali modifiche scaturite, in sede di concertazione, con successivo atto deliberativo;

all'Unanimità

Delibera

1. Le premesse che si intendono formalmente richiamate, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. La presente deliberazione dispone le prime misure di attuazione dell'Ordinanza interministeriale 2 aprile 2004 per quel che riguarda la concessione dell'indennizzo relativo agli aborti e alle mortalità (comprese natimortalità e mortalità neonatale), conseguenti alla vaccinazione e per tutte le fattispecie di indennizzo disciplinate dalle legge 2 giugno 1988 n. 218.
3. L'indennizzo di cui all'articolo 3 della suddetta Ordinanza , è concesso a partire dalla Campagna di vaccinazione 2004 salvo diversa disposizione attuativa da parte del Ministero della Salute , alle aziende agricole:



769 - 6 AGO, 2004

- a) in cui si verifica un focolaio di malattia per gli animali abbattuti e/o morti in seguito all'infezione. Gli allevatori sono indennizzati al cento per cento del valore di mercato per categoria e tipologia di animale morto e/o abbattuto, valore rilevato dai bollettini pubblicati dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo alimentare (ISMEA);
- b) in cui si verificano aborti entro venti giorni dall'avvenuta vaccinazione delle relative fattrici e quando venga esclusa la responsabilità di altre eziologie da parte dell'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana. Gli allevatori sono indennizzati al cento per cento - salvo diversa disposizione attuativa del Ministero della Salute - del valore di mercato per categoria e tipologia di animale abortito (agnello, capretto, vitello, annutolo), valore rilevato dai bollettini pubblicati dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo alimentare (ISMEA).
- c) in cui si verifichi la morte dei capi sottoposti a vaccinazione entro venti giorni dall'effettuazione della stessa, come certificato dal veterinario che ha eseguito l'intervento o dal servizio veterinario della competente ASL. L'indennizzo è concesso nella misura del cento per cento - salvo diversa disposizione attuativa del Ministero della Salute - del valore di mercato per categoria e tipologia di animale, rilevato dai bollettini pubblicati dall'ISMEA. Lo stesso indennizzo è corrisposto per gli animali nati morti e per quelli che muoiono entro trenta giorni dalla nascita, quando la vaccinazione sia stata praticata entro i venti giorni dal parto.
- 4) Le Aziende Sanitarie Locali, previa acquisizione dell'istanza da parte del proprietario degli animali corredata della documentazione prevista dalla Legge 2 giugno 1988 n. 218 e dai successivi regolamenti di attuazione provvedono direttamente all'indennizzo degli animali abbattuti e/o morti nei focolai accertati, e agli indennizzi per eventuali aborti o mortalità determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della Febbre catarrale degli ovini.
- 5) L'istanza del proprietario, ai fini dell'indennizzo degli animali morti e/o abbattuti nei focolai di malattia, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- Ordinanza di abbattimento e distruzione adottata dal Sindaco;
 - Attestazione della esecuzione da parte dell'allevatore dell'Ordinanza di abbattimento e distruzione, rilasciata dal Responsabile del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente;
 - Attestazione relativa alla quantificazione dell'indennizzo, rilasciata dal Responsabile del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente;
 - Attestazione del rispetto delle norme di Polizia Veterinaria da parte dell'allevatore, rilasciata dal Responsabile del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente.
- 6) L'istanza del proprietario, ai fini dell'indennizzo degli aborti e delle mortalità verificatesi a seguito della vaccinazione, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- Certificazione del responsabile del Servizio Veterinario dell'ASL competente relativa agli animali morti e ai feti abortiti, che attesti la sussistenza delle condizioni di cui al precedente punto 3) lettera b) e c)
 - Attestazione relativa alla quantificazione dell'indennizzo, rilasciata dal Responsabile del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente;
 - Attestazione del rispetto delle norme di Polizia Veterinaria da parte dell'allevatore, rilasciata dal Responsabile del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente.



M



- 7) La suddetta documentazione, prevista dalla Legge 218/88 e dai regolamenti di attuazione, eccezion fatta per l'Ordinanza di abbattimento e distruzione degli animali e dei materiali zootecnici nei focolai di malattia, è adottata dal Responsabile del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente.
- 8) La Direzione Regionale del Sistema Sanitario Regionale provvede a trasferire alle Aziende Sanitarie locali le risorse necessarie erogate dal Ministero del Tesoro e stanziata sul capitolo H11108 del Bilancio Regionale.
- 9) Le Aziende Sanitarie provvedono ad indennizzare gli aventi diritto entro 60 giorni dalla istanza.
- 10) Tali modalità di erogazione degli indennizzi agli allevatori sono estese anche tutte le altre fattispecie disciplinate dalla Legge 2 giugno 1988 n. 218.
- 11) Per quel che riguarda gli indennizzi previsti dall'articolo 4 della predetta Ordinanza, per i cosiddetti *danni indiretti*, si provvederà successivamente sulla base dei criteri e delle modalità di calcolo e di erogazione stabiliti dall'emanando provvedimento del Ministero delle Politiche agricole e Forestali.
- 12) Il Direttore del Dipartimento Sociale è incaricato dell'adozione di eventuali atti di organizzazione, indirizzati alle Aziende Sanitarie Locali, ai fini dell'attuazione della presente deliberazione, anche a seguito della emanazione da parte del Ministero della Salute di specifiche disposizioni attuative dell'Ordinanza 2/4/2004.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

VI 6 AGO. 2004

